

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Regolamento per l'indennizzo e la prevenzione dei danni arrecati al patrimonio agricolo e zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del parco e per la promozione economica e sociale dei soggetti esposti ai danni

Deliberazione del Consiglio Direttivo 6 febbraio 2003 n. 6

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco di cui all'Art. 11 della L.394/91 e del Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività di cui all'art. 14, comma 2, della L. 394/91 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina, ai sensi dell'art. 14 comma 2 e art. 15, commi 3 e 4, della stessa Legge, le modalità per la valutazione, liquidazione e corresponsione degli indennizzi e per la promozione economica e sociale dei soggetti esposti ai danni provocati dalla fauna selvatica nel territorio del Parco.
2. Il presente regolamento stabilisce le modalità, a mezzo di specifiche convenzioni, per concedere il logo dell'Ente a prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco e stabilisce, inoltre, le modalità di intervento per la prevenzione atte a ridurre i danni della fauna selvatica all'agricoltura ed all'allevamento.
3. Alle spese relative alle finalità del presente articolo si fa fronte con apposito capitolo del bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2

Indennizzo

1. L'Ente Parco indennizza i danni provocati esclusivamente al patrimonio agricolo e zootecnico dalla fauna selvatica.
2. L'indennizzo è determinato sulla base del nocumento che il soggetto danneggiato subisce a causa del danno ed in particolare:
 - a. per i soggetti che svolgono attività di zootecnia e agricoltura quale prevalente fonte del proprio reddito, viene riconosciuto un indennizzo pari al 100% del valore di riferimento dell'entità del danno accertato dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, secondo le modalità specificate negli articoli che seguono;
 - b. per i soggetti il cui reddito non è formato prevalentemente dai ricavi dell'attività di agricoltura e zootecnia, è riconosciuta, quale indennizzo del danno, una percentuale del 50% del valore dell'entità del danno accertato come al comma che precede;
 - c. Per i soggetti di cui al punto (a), su domanda, il Parco fornisce idonei sistemi di prevenzione prioritariamente per le culture di pregio o di nicchia. Per i soggetti di cui al punto (b) che si impegnino a realizzare opere di prevenzione, concordate con l'Ente, viene riconosciuto un indennizzo pari al 100% dei danni, eventualmente maggiorato di un ulteriore finanziamento dell'Ente a copertura delle spese delle opere di prevenzione.
 - d. L'indennizzo non compete per danni arrecati ad appezzamenti di terreno dove siano state messe in opera azioni di prevenzione direttamente fornite o

finanziate dall'Ente, di cui al comma 12 art. 2. Qualora il danneggiato dimostri che il danno arrecato al patrimonio agricolo o zootecnico sia indipendente da fatti imputabili ad un non corretto utilizzo e/o manutenzione delle opere di protezione, il Parco indennizza il danno nella misura del 100%.

3. Per l'individuazione dei soggetti di cui alla lettera a), fa fede uno dei titoli seguenti: "imprenditore agricolo", "imprenditore agricolo professionale" e "coltivatore diretto" ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57. L'indennizzo, nella misura di cui alla lettera a) è concesso anche alle Cooperative di produzione agricola e/o di lavoro agricolo forestale, alle Comunanze agrarie, alle Amministrazioni separate o ai loro Consorzi per i danni prodotti al patrimonio agricolo e zootecnico direttamente gestito.

4. Nei casi in cui venga arrecato un danno ad una coltura erbacea annuale o poliennale, in uno stadio precoce del periodo vegetativo, su una superficie superiore al 50% della coltura e sia pertanto possibile la risemina, verranno indennizzate, su richiesta del proprietario, le spese di ripristino e di risemina anziché quelle di mancato raccolto.

5. Nel caso di danni a colture poliennali erbacee (es. erba medica) arrecati oltre il termine in cui sia possibile la risemina, si prevede l'indennizzo del mancato prodotto di una annualità oltre all'indennizzo delle spese di ripristino e risemina degli appezzamenti danneggiati. In tal caso il conduttore del fondo si impegna a non utilizzare il terreno danneggiato per l'impianto di altre colture fino all'anno successivo. Il danno sarà valutato in un unico sopralluogo nel periodo concordato con il danneggiato.

6. Nel caso di danni arrecati a colture erbacee annuali (es. frumento e mais) in epoca prossima alla raccolta o comunque quando non sia più possibile effettuare la risemina, sarà indennizzato esclusivamente il mancato raccolto, quantificato, poco prima delle operazioni di raccolta, in base alla percentuale danneggiata dell'intera superficie coltivata.

7. Nel caso di danni arrecati a colture arboree da frutto si prevede l'indennizzo della mancata produzione, delle spese di reimpianto per le piante irrimediabilmente danneggiate maggiorato per le stesse di una somma pari al 60% del mancato prodotto al massimo di tre annualità.

8. Nel caso di danni arrecati a colture arboree da legno entro un periodo di dieci anni dall'impianto, si prevede esclusivamente l'indennizzo delle spese di reimpianto e per le cure colturali (concimazioni, diserbo, potatura di formazione). In caso di danni rappresentati da irregolarità del terreno (scavi, buche ecc.) causate dai cinghiali si prevede un indennizzo pari a 250 Euro ad ettaro per ripristinare tali regolarità.

9. Saranno indennizzati esclusivamente i danni al patrimonio zootecnico causati da fauna selvatica.

10. In caso di ferite non mortali inferte ad animali al pascolo in seguito a fenomeni di predazione da parte della fauna selvatica, si prevede l'indennizzo delle spese veterinarie per le cure strettamente necessarie e, per le specie da latte, un indennizzo pari al 50% del mancato prodotto fino al sopraggiungere del periodo di asciutta.

11. L'indennizzo per i danni causati da predazione ad opera di fauna selvatica non compete al bestiame pascolante abusivamente o non in osservanza della normativa vigente o comunque qualora il danneggiato non sia provvisto delle necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti.

12. L'indennizzo non compete nei casi di:

- a) assenza della carcassa dell'animale morto;
- b) presenza di resti dell'animale insufficienti per poter procedere alla redazione del verbale di accertamento dei danni.

13. I sistemi per la prevenzione dei danni al patrimonio agricolo e zootecnico previsti dal Parco sono: recinzioni elettriche a basso voltaggio, recinti di cattura, recinzioni in rete metallica difensive, parzialmente interrato, sorrette da pali in legno, per colture ortive o di particolare pregio situate nelle immediate vicinanze dei centri e dei nuclei abitati, shelters di protezione individuale e prodotti repellenti.

Art. 3

Compiti del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente

del Corpo Forestale dello Stato

1. Al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione Forestali dipendenti, è affidato il compito di raccogliere le denunce, redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso con relativa istruttoria, quantificare il danno e trasmettere la documentazione alla Direzione dell'Ente per le procedure di indennizzo.
2. L'accertamento sarà effettuato nel minor tempo possibile dalla data della denuncia da parte dell'interessato e comunque entro un periodo di tempo che consenta la rilevazione dei danni.
3. In fase di accertamento il danneggiato attesta l'avvenuto sopralluogo controfirmando ed eventualmente controdeducendo il verbale in cui vengono riportate tutte le notizie e le considerazioni utili alla determinazione della causa ed alla valutazione del danno.
4. Il verbale di accertamento e la relativa documentazione sono trasmessi all'Ente Parco entro 45 giorni dalla denuncia del danno.
5. La documentazione può contenere anche indicazioni utili al controllo o limitazione di ulteriori danni futuri.

Art. 4

Misure di prevenzione

1. L'Ente, attraverso appositi studi, realizzati in ottemperanza delle "Linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette" del Ministero dell'Ambiente e dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, intende dotarsi di un piano di gestione del cinghiale finalizzato ad una corretta gestione realizzata tramite il continuo monitoraggio della densità e delle dinamiche di popolazione della specie.
2. Ai soggetti individuati nell'art. 2 comma 3 del presente regolamento, l'Ente Parco fornisce, dietro domanda e secondo propri parametri predeterminati in base alla superficie da proteggere, alle colture ed all'allevamento i mezzi necessari alle azioni di prevenzione (recinzioni elettrificate, recinzioni tradizionali, recinti di cattura ed altre azioni di prevenzione), secondo le indicazioni fornite anche dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, al fine di eliminare o ridurre le condizioni determinanti una vulnerabilità, rispetto alla fauna selvatica, delle colture e del patrimonio zootecnico.
3. La mancata realizzazione delle misure di prevenzione fornite dall'Ente non consentirà ulteriori indennizzi per danni successivi al termine previsto dall'Ente Parco per la realizzazione dei lavori né la liquidazione delle relative spese.
4. I soggetti individuati nell'art. 2 comma 3 del presente regolamento possono richiedere

all'Ente l'affidamento in gestione, come strumento di prevenzione, di un recinto di cattura mobile per cinghiali. Possono richiedere l'affidamento in gestione di un recinto di cattura mobile anche le Cooperative di produzione agricola e/o di lavoro agricolo forestale, le Comunanze Agrarie e le Amministrazioni Separate degli Usi Civici che si trovano nelle condizioni di cui al punto 2.

5. L'Ente Parco, in relazione alle necessità di controllare la popolazione di cinghiale, al fine di ottenere una diminuzione dei danni alle colture agrarie, viste le relazioni del Servizio Scientifico dell'Ente, esaminate le domande fornisce o finanzia interventi di prevenzione per i danni da fauna selvatica. In particolare, affida la gestione dei recinti di cattura, sotto il controllo dei tecnici del proprio Servizio Scientifico e la sorveglianza del CTA, ad operatori appartenenti alle categorie di cui al comma precedente, specificando, mediante apposito contratto, i tempi, le modalità e le aree di utilizzo degli stessi. In caso di più richieste per una stessa area i recinti vengono concessi prioritariamente alle Comunanze Agrarie o alle Amministrazioni separate, alle cooperative agricole forestali, ai coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli a titolo principale associati, ai coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli a titolo principale singoli.

6. L'Ente Parco, ai fini della riduzione dei danni prodotti al patrimonio agricolo in particolare dai cinghiali, si propone di trovare accordi con le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche per incentivare, attraverso programmi comuni, coltivazioni a perdere.

Art. 5

Denuncia del Danno.

1. La denuncia del danno deve essere effettuata dall'interessato al Comando Stazione Forestale competente territorialmente entro le ventiquattrore successive al verificarsi del danno ad eccezione del caso di cui all'art.2 comma 7 del presente regolamento (medicai, erbai).

2. La denuncia deve essere corredata della seguente documentazione espressa anche come autocertificazione:

- l'individuazione catastale delle particelle interessate dal danno;
- Attestato di imprenditore agricolo a titolo principale o coltivatore diretto;
- Documentazione inerente la piena disponibilità dei terreni che formano l'azienda;
- Eventuale "notifica di attività con metodo biologico" (allegato 3 del D.M. 4 agosto 2000 n.91436 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 9/9/2000).

Possono eventualmente essere richieste documentazioni integrative di supporto per la fase istruttoria (planimetrie catastali ecc.).

3. La denuncia deve essere effettuata impiegando uno degli appositi moduli messi a disposizione dal Parco e deve contenere tutti gli elementi in esso indicati, oltre al certificato catastale indicante foglio e particella, ovvero autocertificazione riportante gli stessi dati secondo gli schemi predisposti nell'allegato B al presente regolamento.

4. La denuncia deve altresì contenere l'attestazione che il danneggiato non abbia avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro Ente o che da questo non abbia già ricevuto alcun indennizzo o equivalente.

5. La denuncia può essere fatta anche verbalmente purché siano indicati con precisione i dati essenziali all'effettuazione del sopralluogo. In tal caso la partecipazione del danneggiato al sopralluogo è obbligatoria, in quanto contestualmente riempirà e

sottoscriverà il modulo di denuncia con tutti i dati necessari.

6. In caso di danno alle colture, il danneggiato deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata per almeno 5 giorni successivi alla denuncia al fine di consentire l'accertamento del danno.

7. La quantificazione dei danni sarà effettuata dagli agenti del Comando Stazione Forestale territorialmente competente al momento del raccolto.

Art. 6

Accertamento del danno

1. Il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, mediante i Comandi Stazione Forestali dipendenti, redige un verbale contenente i dati della denuncia di cui all'art. 5, l'accertamento e la quantificazione del danno; eventuali modifiche apportate nella fase istruttoria successiva saranno comunicate all'interessato.

2. Il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nella domanda anche con richiesta da inviare con raccomandata A/R al danneggiato che deve ottemperare entro 10 gg. dalla data di ricevimento della raccomandata; in caso di inottemperanza la domanda viene respinta.

3. L'Ente Parco si riserva la facoltà di disporre delle colture e dei prodotti danneggiati per un eventuale loro impiego per campagne alimentari a favore della fauna selvatica.

4. Quanto sopra vale anche per le domande sottoscritte dal danneggiato in occasione del sopralluogo e, il verbale stilato in tale sede, avrà efficacia trascorsi giorni 20 senza che il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato abbia richiesto ulteriori notizie con le modalità di cui al 3° comma del presente articolo, fermo restando eventuali correzioni in fase istruttoria.

Art. 7

Valutazione del danno

1. All'Ente Parco è affidato il compito di predisporre un "Prontuario delle colture del Parco" che definisca le tipologie delle colture indennizzabili, la produzione media ed il prezzo per ciascuna di esse. E' affidato altresì all'Ente il compito di redigere l'elenco delle razze animali normalmente utilizzate per l'allevamento

2. I danni alle colture e alla zootecnia sono quantificati e valutati dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato secondo i valori fissati dal Prezziario delle colture e degli animali d'allevamento elaborato dall'Ente Parco, sentite le associazioni di categoria.

3. Per le tartufaie riconosciute dalla Regione competente, in relazione all'impossibilità di accertarne la produttività, il Parco non concede indennizzi ma, in caso di tartufaie coltivate da imprenditori agricoli a titolo principale, coltivatori diretti, Cooperative di produzione agricola e/o di lavoro agricolo forestale, Comunanze Agrarie o Amministrazioni separate che hanno le caratteristiche di cui all'art. 4 punto 2, cofinanzia azioni di prevenzione.

4. Avverso la quantificazione e valutazione del danno, ai sensi del comma 2 del presente articolo, il richiedente può presentare motivato ricorso presso la Commissione di valutazione straordinaria istituita presso l'Ente Parco con compiti di redimere le istanze aventi carattere di particolare complessità e delicatezza.

5. La Commissione di valutazione straordinaria è costituita da due membri dell'Ente Parco, un membro del Corpo Forestale dello Stato ed un tecnico in rappresentanza del danneggiato. La Commissione aggiorna le proprie sedute ogni tre mesi. Le decisioni della Commissione di valutazione straordinaria sono inappellabili.

Art.8

Liquidazioni

1. L'Ente Parco liquida l'indennizzo all'avente diritto entro novanta giorni dalla valutazione dell'evento dannoso, comunque entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione relativa da parte del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato.
2. Ogni tre mesi l'Ente procederà alla liquidazione dei danni verificatisi nel trimestre precedente, verificando di volta in volta la disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio.
3. Effettuata la verifica di cui al comma 2, in caso in cui si evidenzi una carenza di fondi, l'Ente Parco provvederà ad una riduzione delle quote di indennizzo determinate dai commi a) e b) dell'art. 2.

Art.9

Convenzione per la tutela e la promozione del patrimonio zootecnico

1. L'Ente Parco, per le finalità di tutela e promozione economica e sociale dei soggetti esposti ai danni, sulla base di specifica convenzione, concede agli Imprenditori Agricoli a titolo principale, ai Coltivatori diretti, alle Cooperative di produzione agricola e/o di lavoro agricolo forestale alle Comunanze Agrarie ed alle Amministrazioni Separate degli Usi Civici che abbiano percepito, nel passato, indennizzi per danni al patrimonio zootecnico un contributo per ogni capo allevato e per ogni anno di validità della convenzione, per la tutela e la promozione della qualità degli allevamenti all'interno del Parco.
2. La convenzione quadro, definita in accordo con le associazioni di categoria, individua le misure tese al miglioramento della qualità delle produzioni zootecniche che l'allevatore si impegna a seguire e specifica, inoltre, le modalità dei controlli sanitari dei capi allevati stabilite dall'Ente Parco.
3. Il finanziamento previsto dalla convenzione è inteso come comprensivo e sostitutivo dell'indennizzo dei danni eventualmente arrecati dalla fauna selvatica ed il contraente, al momento della stipula della convenzione, viene automaticamente escluso da qualsiasi forma di indennizzo per danni di cui al presente regolamento per tutto il periodo di validità della convenzione.
4. La convenzione, di durata almeno triennale, potrà essere rinnovata con il consenso delle parti.
5. Alla scadenza della convenzione o al suo rinnovo, e in ogni caso non prima di un anno dalla stipula della stessa, i soggetti interessati possono inoltrare richiesta all'Ente Parco per la concessione dell'uso del logo del Parco per la commercializzazione dei prodotti zootecnici di qualità. L'Ente si riserva di concedere tale uso sentito il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato e secondo lo specifico regolamento.
6. L'Ente Parco, tramite i propri tecnici, il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato ed, eventualmente, professionisti all'uopo incaricati, potrà verificare in qualsiasi momento, il rispetto degli impegni presi dal contraente in ordine

a quanto previsto nella convenzione sottoscritta.

Art. 10

Convenzione per la tutela e la promozione del patrimonio agronomico

1. L'Ente Parco, per le finalità di tutela e promozione economica e sociale dei soggetti esposti ai danni, sulla base di specifica convenzione, concede agli Imprenditori Agricoli a titolo principale, ai Coltivatori Diretti, alle Cooperative di produzione agricola e/o di lavoro agricolo forestale alle Comunanze Agrarie ed alle Amministrazioni separate degli Usi Civici che abbiano percepito, nel passato, indennizzi per danni al patrimonio agronomico, in base alla dimensione aziendale un contributo annuale per promuovere la qualità delle produzioni agricole all'interno del Parco.

2. La convenzione individua le misure tese al miglioramento della qualità delle colture all'interno del Parco che il coltivatore si impegna a seguire e specifica, inoltre, le modalità di controllo delle pratiche colturali e della qualità dei prodotti secondo le modalità e le indicazioni stabilite dall'Ente Parco.

3. Il finanziamento previsto dalla convenzione è inteso come comprensivo e sostitutivo dell'indennizzo dei danni eventualmente arrecati dalla fauna selvatica ed il contraente, al momento della stipula della convenzione, viene automaticamente escluso da qualsiasi forma di indennizzo per danni di cui al presente regolamento per tutto il periodo di validità della convenzione.

4. La convenzione, avente una durata minima di un anno, potrà essere rinnovata con il consenso delle parti.

5. Alla scadenza della convenzione o al suo rinnovo, i soggetti interessati possono inoltrare richiesta all'Ente Parco per la concessione dell'uso del logo del Parco per la commercializzazione dei prodotti agronomici di qualità. L'Ente si riserva di concedere tale uso sentito il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato e secondo lo specifico regolamento.

6. L'Ente Parco, tramite i propri tecnici, il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato ed, eventualmente, professionisti all'uopo incaricati, potrà verificare in qualsiasi momento, il rispetto degli impegni presi dal contraente in ordine a quanto previsto nella convenzione sottoscritta.